

D.G.R. 1 agosto 2007, n. 866 ⁽¹⁾.

Protezione sociale delle vittime di prostituzione e tratta - art. 20, L.R. n. 2/1998 - art. 18, D.Lgs. n. 286/1998 "Protezione Sociale". Criteri di riparto delle risorse anno 2007. Importo Euro 42.582,03 - Capitolo 53007136 - Bilancio anno 2007.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 20 agosto 2007, n. 73.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

- Di dare attuazione, per l'anno 2007, a quanto stabilito dall'*art. 20, della L.R. n. 2/1998*, in merito agli interventi di Protezione Sociale a favore delle vittime di prostituzione e tratta;

- Di cofinanziare i progetti relativi al recupero ed al reinserimento delle vittime di prostituzione e tratta, spesso donne straniere e minorenni, presentati dalle Associazioni operanti nelle Marche ed iscritte alla Seconda Sezione del Registro degli Enti ed Associazioni che operano a favore degli immigrati, ai sensi del *D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394*, così come modificato dal *D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334*;

- Di ripartire lo stanziamento di € 42.582,03 previsto dal Bilancio di previsione per l'anno 2007 per gli interventi di "Protezione sociale", secondo le seguenti modalità:

1. la quota regionale rappresenta un cofinanziamento sulla spesa complessiva preventivata per lo svolgimento delle attività;

2. per le spese ammesse a cofinanziamento fino a € 30.000,00, il contributo regionale non può superare il 50% dei costi complessivi;

3. per le ulteriori quote superiori a € 30.000,00, non può rappresentare più del 10% dei costi complessivi;

4. il tetto massimo erogabile è di € 20.000,00;

5. laddove fossero disponibili risorse aggiuntive, saranno ripartite con decreto dirigenziale secondo gli stessi criteri sopraindicati, anche in deroga al tetto massimo erogabile di € 20.000,00 ed

alla percentuale dei 10%, fino alla concorrenza dell'ulteriore somma disponibile e, comunque, nei limiti del 90% della spesa ammessa a cofinanziamento, non coperta da contributi di soggetti diversi;

- Di stabilire che:

> a partire dal 2008, lo stanziamento previsto dal Bilancio di previsione verrà destinato per il 90% al cofinanziamento dell'attività annuale delle Associazioni accreditate dallo Stato a svolgere i programmi di Protezione Sociale, secondo le modalità indicate ai punti 1. 2. 3. 4. 5. del precedente capoverso, mentre il 10% verrà assegnato, ad una sola Associazione, a titolo di premialità, sulla base della valutazione da parte del Servizio Politiche Sociali dei progetti presentati nell'anno precedente, secondo i punteggi indicati:

n. contatti (documentati) superiore a n. 1000: punti 3

n. strutture: punti 1 per ogni struttura

n. posti letto: punti 1 per ogni posto letto

n. prese in carico: punti 1 per ogni presa in carico

n corsi di formazione attivati: punti 1 per ogni corso

n. operatori professionali: punti 1 per ogni operatore

n. inserimenti professionali: punti 1 per ogni inserimento

n. inserimenti lavorativi: punti 1 per ogni inserimento

innovatività del progetto: punti 5

raccordo con l'*art. 13, L. n. 228/2003* e titolarità del progetto: punti 5

organismi pubblici e privati coinvolti: punti 1 per ogni organismo

organismi cofinanziatori: punti 2 per ogni organismo e liquidato ed erogato all'atto della liquidazione del saldo;

> il cofinanziamento regionale, pari alla somma di € 42.582,03, da imputarsi al capitolo 53007136 del Bilancio di previsione per l'anno 2007, è finalizzato alla realizzazione degli interventi attuati nella regione Marche ai sensi dell'*articolo 20 della L.R. n. 2/1998* ed ai sensi dell'*articolo 18 del D.Lgs. n. 286/1998*;

> la presentazione dei progetti di Protezione Sociale deve avvenire a cura del legale rappresentante delle Associazioni proponenti alla Regione Marche - Servizio Politiche Sociali, via Gentile Da Fabriano, 3, AN - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della presente deliberazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi da svolgere, in cui debbono essere indicati:

1. gli obiettivi da conseguire in relazione alle esigenze del target e del territorio, i tempi di avvio, di realizzazione e le fasi di articolazione dell'intervento;

2. i risultati attesi;

3. la tipologia dei soggetti destinatari dell'intervento;

4. i soggetti pubblici e privati coinvolti;

5. le risorse umane utilizzate, indicandone le relative competenze;

6. il bilancio preventivo dell'associazione proponente;

7. il preventivo economico analitico riferito al progetto;

8. le fonti di finanziamento proprie o derivanti da altri contributi sia pubblici che privati;

9. le strutture e loro localizzazione;

10. il carattere innovativo del progetto;

b) analisi costi-benefici relativa alle finalità da perseguire, specificando la tipologia dei costi;

- Di non ammettere i progetti inviati oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, o privi della documentazione di cui al punto precedente - lettere a) e b);

- Di non considerare ammissibili le spese per acquisto e ristrutturazione di locali, arredi, attrezzature, spese di manutenzione, acquisto di materiale informatico, acquisto di automezzi, spese di consulenza e supervisione;

- Di prevedere, ai fini della realizzazione dei progetti di Protezione sociale, ai sensi dell'*articolo 18 del D.Lgs. n. 286/1998*, la stipula di apposita Convenzione, così come richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità, tra la Regione Marche ed il rappresentante legale delle Associazioni sopra menzionate ed approvarne lo schema - tipo, allegato sotto la lettera "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- Di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Sociali a sottoscrivere la Convenzione di cui al capoverso precedente;

- Di stabilire che l'impegno e l'assegnazione del contributo saranno disposti con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali; con lo stesso decreto si procederà alla liquidazione ed erogazione dell'anticipo pari al 70% del contributo assegnato a favore delle Associazioni beneficiarie che ne faranno richiesta, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria, di importo pari all'anticipo erogabile, rilasciata da Istituti di credito o assicurativi autorizzati. Il saldo, nella misura del restante 30% del contributo assegnato, verrà liquidato ad avvenuta realizzazione del progetto.

All'uopo le Associazioni beneficiarie dovranno presentare alla Regione Marche entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuta realizzazione dell'intervento, pena la revoca ed il recupero del contributo concesso, la seguente documentazione:

1. la rendicontazione della spesa, accompagnata da una documentazione fiscalmente valida;

2. l'indicazione dei contributi ricevuti da altri organismi pubblici e/o privati, compresi le eventuali partecipazioni alle spese da parte degli utenti;

3. una relazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'intervento, con l'indicazione dei risultati conseguiti, del numero delle persone assistite, dei servizi offerti e dei percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, specificando:

n. contatti documentati;

n. strutture utilizzate;

n. accoglienze in strutture residenziali;

n. prese in carico;

n. corsi di formazione attivati, con l'indicazione delle modalità di svolgimento ed i risultati conseguiti;

n. operatori professionali utilizzati;

n. inserimenti professionali effettuati;

n. inserimenti lavorativi effettuati;

effettivo raccordo con progetti propri realizzati ai sensi dell'*art. 13, L. n. 228/2003*;

n. organismi pubblici e privati coinvolti e relativi cofinanziamento.

Tali indicatori vengono utilizzati per l'assegnazione della quota a titolo di premialità da destinare ad una sola Associazione, secondo i punteggi elencati nel dispositivo.

-Di stabilire che l'onere di € 42.582,03 fa carico al Capitolo 53007136 del Bilancio di previsione per l'anno 2007. I relativi impegni di spesa e pagamenti saranno assunti con successivi decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali.

Allegato "A"

Schema di convenzione

Sugli interventi di assistenza a favore di vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ai sensi dell'*art. 18, della D.Lgs. n. 286/1998*

L'anno 2007, il giorno _____ del mese di _____, in _____

tra

La Regione Marche rappresentata dal _____, nato a _____ il _____
CF _____ domiciliato presso la stessa amministrazione, in qualità di _____

e

L'Associazione _____ rappresentata dal _____
nato a _____ il _____ CF _____
domiciliato presso la stessa Associazione, in qualità di,

Considerato:

> Che il grave sfruttamento, la tratta di esseri umani e la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù rappresenta una gravissima violazione dei fondamentali diritti umani, riconosciuta dalla normativa internazionale, europea e nazionale;

> Che le vittime di grave sfruttamento, di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù sono persone minori e adulte, maschi, femmine e transessuali, sfruttate nel mercato della prostituzione, nel lavoro forzato, nel lavoro domestico, nell'accattonaggio, in attività illegali forzate, ed anche ai fini di espianto di organi;

> Che il fenomeno del grave sfruttamento e della tratta per quanto sommerso, è sempre più capillarmente diffuso nei contesti locali del territorio nelle sue diverse forme e chiama in campo la responsabilità delle istituzioni, della società civile e delle comunità locali.

Visti:

a) I diversi documenti internazionali significativi che mettono al centro dell'attenzione la problematica della tratta di esseri umani e dello sfruttamento nel campo della prostituzione e in altri ambiti e forme, tra cui si ritiene doveroso citare:

- la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla repressione della tratta delle persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (1950);

- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979);

- la Sezione relativa ai Diritti Umani (paragrafo 230) della Piattaforma di Pechino (1995);

- la Risoluzione sulla tratta degli esseri umani del Parlamento europeo del 18 gennaio 1996;
- l'Azione comune del Consiglio dell'Unione europea del 29 novembre 1996;
- l'Azione comune del Consiglio dell'Unione europea del 24 febbraio 1997;
- la Dichiarazione dell'Aja sulle linee-guida europee per la realizzazione di misure efficaci per prevenire e combattere il traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale, 24-25 aprile 1997;
- il Protocollo ONU sulla tratta o "Protocollo di Palermo" (2000);
- la Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani del 2002 adottata dal Consiglio dell'Unione europea nel 2003;
- il Rapporto del Gruppo di Esperti sulla Tratta degli Esseri Umani istituito dalla Commissione europea, pubblicato nel dicembre 2004 in inglese e nell'ottobre 2005 in italiano;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani (2005);

che prevedono come denominatore comune la promozione di politiche di intervento di tipo preventivo e assistenziale che tutelino e promuovano i diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e sfruttamento e tratta e attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa attraverso l'implementazione di misure che coinvolgano direttamente sia il target finale che i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione.

b) I diversi documenti nazionali significativi che mettono al centro dell'attenzione la problematica della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento tra cui si ritiene doveroso citare:

- *D.P.R. n. 1244/1952*;
- *legge 20 febbraio 1958, n. 75, Legge "Merlin" "abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento sessuale"*
- *legge n. 1773/1966*;
- *legge n. 66/1996, norme contro la violenza sessuale*;
- *legge n. 269/1998 contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"*;
- *Art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale*;
- *Articoli 25, 26 e 27, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione) coordinato con le modifiche del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (in base alla legge n. 189/2002, legge sull'Immigrazione)*;

- legge n. 228/2003 "Misure contro lo tratta di persone" che disciplina in merito al reato di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» (art. 600 c.p.) e al reato di «Tratta di persone» (art. 601 c.p.), prevedendo all'art. 13 l'istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati, il relativo Regolamento di Attuazione *D.P.R. n. 237/2005*;

che prevedono come denominatore comune la promozione di politiche di intervento di tipo preventivo e assistenziale che tutelino e promuovano i diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e grave sfruttamento e tratta e attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa attraverso l'implementazione di misure che coinvolgano direttamente sia il target finale che i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione.

c) La legge n. 328/2000, legge quadro per la "realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che fonda e conferisce autorevolezza al sistema delle politiche sociali ponendosi l'obiettivo di prevenire il disagio, aiutare chi è in difficoltà, migliorare la qualità della vita. La legge potenzia e qualifica l'intervento pubblico nell'ambito delle politiche sociali promuovendo e valorizzando al contempo le capacità e le conoscenze di una vasta rete di soggetti che operano nella società.

d) Il Piano Sociale Regionale Marche, che pone le linee prioritarie per un sistema di Welfare regionale capace di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone, delle famiglie, delle comunità locali.

e) La *L.R. n. 11/2002* sul sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità.

f) La *L.R. n. 9/2002* sulle attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

g) La normativa vigente (*L. n. 142/1990, L. n. 241/1990, D.L. n. 29/1993*) che impone alla Pubblica Amministrazione di modificare il rapporto con i cittadini in una direzione di trasparenza dell'azione amministrativa e di una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi.

e in particolare:

h) La *L.R. n. 2/1998* sull'immigrazione, art. 20, che prevede che le persone vittime di violenza o grave sfruttamento possano beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale.

i) L'art. 18 (soggiorno per motivi di protezione sociale) del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (*D.Lgs. n. 286/1998*), che prevede la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle persone immigrate vittime di violenza e sfruttamento.

j) Gli articoli

- 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale),
- 26 (Convenzioni con soggetti privati),
- 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale),
- 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati),
- 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro),
- 54 (Iscrizione nel Registro),

del *D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394* "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'*articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*" in particolare per la realizzazione delle misure previste all'*art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998*.

k) L'*art. 13, della legge n. 228/2003* "Misure contro la tratta di persone" che prevede l'istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati e il relativo Regolamento di Attuazione, *D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237*.

Premesso che:

- è in atto una pluriennale collaborazione tra le parti firmatarie, nella quale l'Ente Pubblico compartecipa anche a titolo di cofinanziamento ai vari progetti di intervento sociale volti a:

- ridurre il disagio delle persone coinvolte nella prostituzione e favorirne l'inclusione sociale;
 - tutelare i diritti e garantire l'inserimento socio-lavorativo delle vittime della tratta di esseri umani, in particolare a scopo di sfruttamento sessuale ma anche in altri ambiti (lavorativo, accattonaggio ecc.);
 - contribuire parallelamente, attraverso la collaborazione con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria, al contrasto alla criminalità organizzata che gestisce la tratta di esseri umani;
 - contribuire a sviluppare interventi che abbassino l'allarme sociale nelle comunità locali e ne elevino il senso di responsabilità e di accoglienza;

- l'Associazione..... è iscritta nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'*art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell'*art. 52,*

del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del suddetto Testo unico, con il numero di iscrizione C/5/2000/AP;

- l'Associazioneopera dall'anno..... nella realizzazione di interventi sociali nella prostituzione e fenomeni di marginalità collegate e nella tratta di esseri umani sfruttati ad opera di soggetti e organizzazioni criminali nella prostituzione e in altre forme e contesti, e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità e la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'*art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998*, (avvisi n. 1-2-3-4-5-6-7-8) e per programmi di assistenza di cui all'*art. 13, L. n. 228/2003* (avviso n. 1);

pur confermando l'autonomia dei rispettivi ruoli e funzioni e nel pieno rispetto delle competenze istituzionali di ognuno;

concordando sull'esigenza di definire e mettere in atto politiche e interventi strutturati, integrati e multidimensionali a favore delle persone vittime di tratta, sfruttate in particolare nella prostituzione ma anche in altri ambiti quali il lavoro forzato, il lavoro domestico, l'accattonaggio, le attività illegali, con un approccio che tenga conto della complessità di tali fenomeni e preveda dunque interventi a tutto campo rivolti alle persone che vi sono coinvolte, il lavoro di rete con le diverse agenzie territoriali, la sensibilizzazione e responsabilizzazione delle comunità locali, il lavoro di rete con i Paesi di origine.

In particolare:

1. realizzazione di interventi di promozione dei diritti rivolti alle possibili vittime di tratta attraverso servizi di bassa soglia (i cosiddetti Drop In Centers) di informazione, consulenza e orientamento sul piano sanitario, psicologico/relazionale, giuridico, sociale e lavorativo e avvio dei programmi di assistenza;

2. identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta attraverso i sopramenzionati servizi;

3. inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e/o allo sfruttamento di esseri umani nella prostituzione e in altri ambiti, e conseguente avvio di programmi di assistenza ai sensi dell'*art. 13, della L. n. 228/2003*;

4. collegamento tra i programmi di prima assistenza previsti ai sensi dell'*art. 13, della L. n. 228/2003* e i programmi di assistenza e integrazione sociale in essere ai sensi dell'*art. 18, del D.Lgs. n. 286/1998*;

5. attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative alla prostituzione e al suo sfruttamento, alla tratta di esseri umani finalizzata a diverse forme di sfruttamento, alle diverse condizioni di disagio e marginalità connesse a tali fenomeni;

6. collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali le Regioni e gli Enti Locali, i servizi sanitari, le Forze dell'Ordine, la Magistratura, i servizi per il lavoro, i servizi sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della convenzione.

Viene instaurata con la presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, una collaborazione tra le parti tesa ad attuare e sviluppare gli interventi di assistenza previsti all'*art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998*, per la cui realizzazione è stato pubblicato l'Avviso n. 8 sulla Gazzetta Ufficiale n. 48, serie generale, del 21 febbraio 2007, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità.

La Regione Marche aderisce al progetto dal titolo.....che vede come ente promotore ed attuatore l'Associazione.....impegnandosi a cofinanziarlo nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio di previsione, in modo da garantire, in concorso con gli altri enti pubblici del contesto interregionale, il co-finanziamento del costo complessivo del progetto.

Articolo 2

Destinatari degli interventi.

- 1) Persone minori e adulte, maschi, femmine e transgender, vittime di grave sfruttamento, tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, assoggettate allo sfruttamento sessuale, al lavoro forzato o al grave sfruttamento lavorativo, allo sfruttamento nell'accattonaggio, alle attività illegali forzate, all'espianto di organi;
- 2) operatori sociali e sanitari del settore pubblico o privato e delle forze dell'ordine e della magistratura interessati dalla realizzazione di interventi nel settore;
- 3) generalità della cittadinanza e delle comunità locali per la loro sensibilizzazione e responsabilizzazione sulle problematiche connesse al fenomeno della tratta di esseri umani.

Articolo 3

Impegni delle parti nella convenzione.

- l'Associazionesi impegna a:

a) mettere in atto interventi sociali che prevedano:

> realizzazione di interventi di promozione dei diritti rivolti alle possibili vittime di tratta attraverso servizi di primo contatto (unità mobili) e di bassa soglia (i cosiddetti Drop In Centers) di informazione, consulenza e orientamento sul piano sanitario, psicologico/relazionale, giuridico, sociale e per l'avvio dei programmi di assistenza;

> identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta attraverso i sopramenzionati servizi;

> inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta di esseri umani e al loro sfruttamento sessuale o di altro genere, e conseguente avvio e realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'*art. 18, del D.Lgs. n. 286/1998*;

> collegamento tra i programmi di prima assistenza previsti ai sensi dell'*art. 13, della L. n. 228/2003* e i programmi di assistenza e integrazione sociale in essere ai sensi dell'*art. 18, del D.Lgs. n. 286/1998*;

> attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative alla tratta di esseri umani finalizzata a diverse forme di sfruttamento;

> collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali gli Enti Locali, i servizi sanitari, le Forze dell'Ordine, la Magistratura, i servizi per il lavoro, i servizi sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit.

b) assumere la responsabilità nella realizzazione del progetto; ove parte dell'attuazione venga affidata a soggetti terzi essa ne rimane comunque responsabile e mantiene il coordinamento delle azioni previste;

c) presentare relazioni semestrali e finali dei progetti circa l'attività svolta entro due mesi dalla conclusione dei rispettivi periodi di riferimento all'Ente;

d) presentare il rendiconto finanziario finale entro due mesi dalla conclusione dei rispettivi periodi di riferimento all'Ente;

e) adottare gli opportuni atti in sede di presentazione dei progetti e della loro successiva attivazione e complessivamente per rendere operativo quanto sopra esposto.

- La **Regione Marche** si impegna a:

a) partecipare al progetto presentato dall'Associazione ai sensi dell'*art. 18 della legge n. 286/1998, Avviso n. 8* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale n. 48, serie

generale, del 21 febbraio 2007, dal titolo....., impegnandosi a cofinanziarlo, nei limiti dello stanziamento annuale iscritto nel Bilancio di previsione, in modo da garantire, in concorso con gli altri enti pubblici del contesto interregionale, il co-finanziamento del costo complessivo del progetto;

b) contribuire all'attivazione e al consolidamento di una Rete pluridisciplinare e di sensibilizzazione nel contesto territoriale di riferimento, per favorire il confronto e l'interazione tra tutti gli attori chiave nel settore di intervento;

c) stimolare le altre Istituzioni Pubbliche del territorio a condividere e far propria la progettualità in oggetto;

d) contribuire alla diffusione dei risultati e allo scambio di buone prassi di livello locale, provinciale e regionale;

e) favorire il collegamento fra i programmi di prima assistenza previsti ai sensi dell'*art. 13 della L. n. 228/2003* e i programmi di assistenza e integrazione sociale in essere ai sensi dell'*art. 18, del D.Lgs. n. 286/1998*;

f) erogare all'Associazione i contributi per il cofinanziamento del progetto, secondo i criteri stabiliti annualmente dalla Giunta regionale;

g) adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto.

Articolo 4

Durata della convenzione.

La presente convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione ed avrà durata pari a quella del progetto *art. 18, D.Lgs. n. 286/1998* in oggetto.

Articolo 5

Modificazione della convenzione.

Ogni modifica e integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta fra le parti.

Conseguentemente la disapprovazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella convenzione stessa non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

Articolo 6

Risoluzione anticipata della convenzione.

Ogni firmatario può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso.

Il recesso potrà avvenire, salvaguardando eventuali impegni già in corso e non avendo effetto liberatorio in ordine agli impegni assunti nei termini dell'intesa, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

> qualora una delle Parti ponga in essere atti che costituiscano, direttamente o indirettamente, gravi violazioni di leggi o regolamenti ovvero, inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità competenti;

> qualora si verifichi lo scioglimento di una delle parti o comunque si determinino sostanziali modifiche all'assetto della convenzione, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stipulata;

> qualora una delle Parti sia inadempiente degli obblighi contenuti nella presente convenzione.

Articolo 7

Controversie.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere accordo bonario, ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà risolta in sede civile nel Foro di Ancona.

Articolo 8

Clausole finali.

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le eventuali spese di registrazione e le altre spese contrattuali saranno a carico della parte interessata alla registrazione.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione Marche

Per l'Associazione

